

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Rev. 01/10

dei prodotti della società

TCL MFG S.r.l., corrente in Lucca (LU), Via di Tiglio, 1369/G, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 202650 - P.IVA 02167270467

di seguito anche detta **Fornitore**

Tutti i contratti di vendita di prodotti o sistemi o lavorazioni effettuati dalla TCL MFG sono soggetti alle seguenti Condizioni Generali di Vendita, eccetto ove modificato con pattuizioni specifiche scritte.

Nel presente documento con il termine “Ordinante” viene indicata la Persona, Ditta o Società che, avendo richiesto una offerta alla TCL MFG per la fornitura di prodotti o sistemi, l’ha ricevuta ed accettata vuoi espressamente vuoi implicitamente

Le Offerte di Vendita accettate espressamente possono consistere nella sottoscrizione della offerta stessa ovvero in un qualsivoglia documento proveniente dall’Ordinante dal quale emerga l’accettazione della Offerta di Vendita inviata dalla TCL MFG.

Si considera accettazione implicita della offerta di vendita il ritiro della merce.

Il testo delle presenti Condizioni Generali di Vendita è conoscibile per l’Ordinante sia scaricandolo dal sito internet il cui indirizzo è riportato sulla Offerta di vendita, sia richiedendone copia alla TCL MFG stessa .

L’accettazione senza riserve dell’Offerta di Vendita costituisce pari accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita che superano integralmente le eventuali condizioni generali di acquisto utilizzate dall’Ordinante

Offerta di Vendita, Condizioni Generali di Vendita e Contratto

L’Offerta di Vendita costituisce il documento in forza del quale il Fornitore, su sollecitazione dell’Ordinante, offre a questi l’acquisto di prodotti o sistemi ad un determinato prezzo, con consegna in un determinato tempo ed a determinate condizioni di pagamento.

L’Offerta di Vendita richiama espressamente le presenti Condizioni Generali di Vendita, dando indicazione dell’indirizzo internet dal quale sia possibile scaricarle in formato *.pdf* ovvero dando la possibilità all’Ordinante di ottenerne copia prima della accettazione, esplicita od implicita, dell’Offerta stessa.

Deroghe alle presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere stipulate solo per iscritto mediante appositi patti (*side letters*).

Le pattuizioni contenute nella Offerta di Vendita accettata, le presenti Condizioni Generali di Vendita e le eventuali pattuizioni modificative (*side letters*) costituiscono, nel loro insieme, il Contratto.



Prezzi

I prezzi sono in Euro. Essi non comprendono l'imballaggio e sono franco stabilimento.

I costi di imballaggio, trasporto e assicurazione del trasporto vengono fatturati assieme alla merce.

Le fatture possono essere emesse anche in altre valute.

I prezzi indicati nella Offerta di Vendita restano validi solo per il periodo di tempo di validità dell'offerta e, laddove non specificato, non oltre 30 giorni dalla data dell'offerta medesima.

I prezzi indicati nell'offerta potranno, comunque, essere modificati a discrezione del Fornitore ancorché ciò si renda necessario per l'avvenuto aumento dei costi di materiale e delle materie prime, dei costi di produzione, di modifiche dei dazi doganali e dei tassi d'imposta nonché di modifiche del tasso di cambio per le merci di importazione. In questo caso resta salvo il diritto dell'Ordinante di revocare per iscritto il proprio ordine entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore che comunica i nuovi prezzi.

Prezzi fissi vengono stipulati solo se espressamente definiti come tali dal Fornitore.

Spedizione

La spedizione avviene sempre a rischio dell'Ordinante, anche se viene stipulata una fornitura franco trasporto.

La scelta del mezzo e della via di trasporto è lasciata al Fornitore sempre che l'Ordinante non fornisca indicazioni precise.

In nessun caso il Fornitore è obbligato ad utilizzare il mezzo di trasporto più economico.

Cessione dell'ordine

Il Fornitore è autorizzato a servirsi anche di altre imprese (italiane o straniere) per poter onorare i propri impegni.

In questo caso può essere fatturata la prestazione dall'altra impresa.

Il Fornitore non risponde dell'inadempimento di queste imprese.

Termini di consegna

a) Il termine di consegna, salvo espresso patto scritto in contrario, si intende fissato in via approssimativa ed in nessun caso potrà essere considerato come essenziale. I termini di consegna vengono calcolati così da poter essere rispettati a condizione che la produzione proceda regolarmente. Essi si intendono computati per giorni lavorativi e decorrono dalla data in cui si saranno verificate tutte le seguenti condizioni:

1. Emissione della conferma d'ordine da parte del Fornitore;
2. Versamento da parte dell'Ordinante della prima quota, in caso di pagamento con anticipo all'ordine, oppure dell'intero prezzo in caso di pagamento anticipato;

TCL MFG S.r.l.

v. di Tiglio, 1369/G - S.Filippo 55100 Lucca - I

C.F. e P. IVA: 02167270467

Pagina 2 di 7

Tel.: ++39, 0583, 492326 Fax: ++39, 0583, 953617 Email: tclmfg@tcl.it Web: <http://www.tcl.it>



3. Messa a disposizione da parte dell'Ordinante delle precisazioni, specificazioni, documenti e disegni che siano eventualmente richiesti dal Fornitore e comunque necessari per l'allestimento della fornitura.

b) In caso di forza maggiore il Fornitore è esonerato dal rispetto dei termini di consegna pattuiti.

c) Non possono essere fatte valere penalità contrattuali o altri diritti di mora a causa del superamento dei termini di consegna.

Dati tecnici - tolleranze

Sui dati tecnici, prestazioni, consumo, rendimenti, ecc. salvo specificazioni in contrasto è sempre consentita una tolleranza fino al 10% in più o in meno.

I disegni, i progetti, gli studi e quant'altro riguarda l'allestimento dei materiali oggetto dell'ordine, oppure del contratto, rimangono di esclusiva proprietà intellettuale del Fornitore.

Essi non potranno per nessun motivo essere utilizzati o comunicati a terzi.

Modifiche tecniche

Non sono rilevanti le divergenze dei beni forniti, rispetto alla descrizione del depliant di vendita anche di Aziende rappresentate, se tali modifiche sono state apportate per motivi tecnici e non cambiano le prestazioni fondamentali dell'apparecchiatura.

Il Fornitore avrà il diritto di apportare prima della consegna quelle eventuali modifiche di disegno e di materiali che giudicasse tecnicamente e/o economicamente opportune.

Collaudi

Tutti i prodotti o sistemi forniti dal Fornitore vengono, salvo diversi accordi contrattuali, pre-collaudati prima della spedizione e non vengono quindi sottoposti ad ulteriori collaudi o prove in opera, salvo espresso accordo contrario.

Qualora l'Ordinante intenda presenziare al pre-collaudato, dovrà dichiararlo per iscritto, all'atto dell'ordinazione e in tale caso il Fornitore sceglierà tempestivamente il giorno ed il luogo per detto collaudo e lo comunicherà all'Ordinante. I risultati del collaudo e le eventuali contestazioni dell'Ordinante o del suo delegato, dovranno risultare da apposito verbale. La mancanza di contestazioni scritte in verbale porta al collaudo favorevole della fornitura o delle parti assoggettate al collaudo. In mancanza dell'intervento dell'Ordinante, il Fornitore eseguirà egualmente le prove e comunicherà all'Ordinante, a sua richiesta, i risultati delle stesse, che varranno come collaudo.



Riservato dominio

I prodotti forniti restano proprietà del Fornitore fino al pagamento completo dei suoi crediti, indipendentemente dalla causa, fino all'incasso di tutti i titoli e gli assegni dati in pagamento al Fornitore.

In questo caso il debitore non potrà eccepire eventuali differenze a suo credito per maggiori pagamenti individuali.

In caso di conto corrente il riservato dominio ha valore di garanzia per i crediti di saldo del Fornitore.

Nel caso di installazione da parte dell'Ordinante con altra merce che non appartiene al Fornitore, il Fornitore medesimo ha diritto alla comproprietà sul prodotto complesso in rapporto al valore di fattura della merce sottoposta al riservato dominio con la merce installata.

I crediti dell'Ordinante derivanti da una rivendita della merce sottoposta al riservato dominio vengono ceduti fin da ora al Fornitore a garanzia di tutti i crediti del Fornitore risultanti dal rapporto d'affari e questo indipendentemente dal fatto che la merce sottoposta al riservato dominio sia rivenduta dopo essere stata lavorata, ad uno o più acquirenti.

L'Ordinante non è autorizzato a disporre in altro modo della merce sottoposta al riservato dominio.

In caso di comportamento dell'Ordinante non conforme al contratto, in particolar modo in caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore è autorizzato a ritirare la merce, dopo aver inviato un sollecito, e l'Ordinante è obbligato a consegnarla.

Responsabilità per i vizi della cosa (Garanzia)

L'Ordinante è obbligato, a pena di decadenza della garanzia, ad eccepire nel termine sotto indicato i difetti della fornitura nonché la mancanza di qualità che era stata assicurata.

La contestazione deve essere comunicata in forma scritta indicando la natura e la misura del difetto.

Sono decadute le contestazioni effettuate dopo 14 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta nel caso di difetto occulto.

Il Fornitore assume la garanzia per vizi dei prodotti venduti per la durata di 1 anno dalla consegna.

La garanzia opera limitatamente all'obbligo di riparare o sostituire, a scelta del Fornitore, quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (quando questo sia stato eseguito dal Fornitore) si siano dimostrate difettose a giudizio del Fornitore, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o da negligenza del Ordinante, da sovraccarichi e comunque dall'uso non conforme alle indicazioni del Fornitore, da opere esterne non eseguite dal Fornitore, da casi fortuiti o di forza maggiore, ecc.

Sono escluse dalla garanzia le parti che per la loro natura ed il loro modo di impiego sono soggette ad usura o a sostituzioni frequenti come, a solo titolo indicativo e non esaustivo: lampadine, display, supporti magnetici, guarnizioni, cinghie e simili, inoltre: motori elettrici e batterie facenti parte delle forniture o quando fornite come parti di ricambio.

TCL MFG S.r.l.

v. di Tiglio, 1369/G - S.Filippo 55100 Lucca - I

C.F. e P. IVA: 02167270467

Pagina 4 di 7

Tel.: ++39, 0583, 492326 Fax: ++39, 0583, 953617 Email: tclmfg@tcl.it Web: <http://www.tcl.it>



La durata della garanzia cessa allo scadere del termine anche quando i materiali non siano stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio.

La garanzia non copre le spese di trasporto dei prodotti o delle componenti dall'Ordinante alla sede del Fornitore e ritorno.

Le parti sostituite resteranno di proprietà del Fornitore e a questo andranno restituite in porto franco.

Se il Fornitore decide di eseguire le riparazioni presso l'Ordinante, questi dovrà provvedere a sue spese al personale non specializzato, ai mezzi d'opera e di trasferimento, ai materiali di consumo ed a quanto altro necessario.

Saranno a carico dell'Ordinante i lavori di montaggio e smontaggio, le opere ed i lavori consequenziali come p.e.: opere di elettricisti, artigiani e simili, che si rendessero necessarie per la riparazione o la sostituzione in garanzia delle apparecchiature oggetto di contestazione.

Qualsiasi garanzia da parte del Fornitore, cessa di avere valore ove l'Ordinante non effettui i pagamenti nei termini dovuti, ovvero apporti, senza autorizzazione scritta da parte del Fornitore, modifiche alla fornitura, esegua o faccia eseguire riparazioni o sostituzioni per suo conto.

Eventuali diritti dell'Ordinante alla risoluzione, riduzione o alla recessione dal contratto possono essere esercitati solo se la riparazione da parte del Fornitore è definitivamente fallita.

Il termine di garanzia sugli interventi effettuati in garanzia è di 3 mesi sia per i vizi che per il buon funzionamento.

I diritti alla garanzia dell'Ordinante si estinguono quando al Fornitore non vengono dati il tempo necessario e l'occasione di effettuare la riparazione oppure quando l'Ordinante si serve di un terzo non autorizzato dal Fornitore per eliminare il difetto.

Responsabilità Civile da Prodotto

Il Fornitore è responsabile per i danni alle persone derivanti da difetto del proprio prodotto purché l'Ordinante o altri non abbiano influito con la propria azione sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto stesso ed abbia curato la installazione, utilizzo e manutenzione dello stesso secondo le disposizioni e/o le specifiche eventualmente ricevute e/o in base a quanto disposto nel Manuale di Uso e Manutenzione (se trattasi di apparecchiature complete a marchio del Fornitore), oppure secondo le documentazioni dei rispettivi Costruttori (nel caso di rivendita di prodotti commerciali), nonché secondo la miglior scienza e conoscenza del settore.

I prodotti ed i sistemi vengono forniti conformi alle caratteristiche tecniche indicate nelle documentazioni della TCL MFG o dei rispettivi Costruttori in caso di prodotti di commercio, ovvero, nel caso di prodotti custom, conformi alle caratteristiche tecniche indicate nella Offerta di Vendita.

Nessuna certificazione speciale (ad es. ATEX, LV, EMC, ...) o marcatura di conformità (ad es. UL, CE, MIQ, ...) è riconosciuta o promessa eccetto ove espressamente previsto.

TCL MFG S.r.l.

v. di Tiglio, 1369/G - S.Filippo 55100 Lucca - I

C.F. e P. IVA: 02167270467

Pagina 5 di 7

Tel.: ++39, 0583, 492326 Fax: ++39, 0583, 953617 Email: tclmfg@tcl.it Web: <http://www.tcl.it>



La responsabilità in ordine alla scelta del prodotto, del sistema o delle sue specifiche (in caso di prodotti custom) ricade sempre ed integralmente sull'Ordinante anche laddove il Fornitore abbia espresso consigli o suggerimenti in ordine alla scelta da operare.

Il Fornitore si riserva il diritto di agire in regresso verso i terzi produttori di componenti.

Oltre a quanto espressamente previsto in questo articolo, l'Ordinante non ha alcun diritto al risarcimento dei danni diretti od indiretti, consequenziali al difetto del prodotto.

Recall

Nel caso di apparecchiature complete a marchio del Fornitore l'Ordinante ha l'obbligo di tenere nota di dove vengano installati i prodotti o i sistemi acquistati dal Fornitore per i successivi 15 anni dalla consegna.

Nel caso di cessione a terzi, l'Ordinante ha l'obbligo di tenere nota del secondo proprietario e di informare questi del presente obbligo.

Nel caso di ritiri dal mercato (*recall*) obbligatori o volontari dei prodotti contrattuali, il Fornitore potrà addebitare all'Ordinante i maggiori costi derivanti dal non avere questi adempiuto a questa obbligazione.

Pagamenti

Viene concordato che avrà valore di pagamento definitivo non il rilascio dell'assegno o del titolo bensì il loro accredito definitivo.

Fino all'accredito definitivo continuano ad avere validità tutti i diritti di riservato dominio.

Condizioni di pagamento

Le fatture devono essere pagate nei termini ivi riportati.

Nel caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento, decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine, l'Ordinante sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20% del minor valore tra l'importo della fornitura e l'importo residuo non corrisposto.

Luogo d'adempimento

Luogo d'adempimento per tutti gli obblighi spettanti al Fornitore è Lucca (LU), presso la sede del Fornitore.

Clausola arbitrale

Le Parti convengono che ogni controversia relativa all'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto venga esclusivamente demandata ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno ciascuno nominato dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Lucca su ricorso della parte più diligente.

TCL MFG S.r.l.

v. di Tiglio, 1369/G - S.Filippo 55100 Lucca - I

C.F. e P. IVA: 02167270467

Pagina 6 di 7

Tel.: ++39, 0583, 492326 Fax: ++39, 0583, 953617 Email: tclmfg@tcl.it Web: <http://www.tcl.it>



Il Collegio avrà sede a Lucca e deciderà in via rituale, ponendo a carico della parte soccombente le spese di procedura e di difesa.

Si applicano le norme di cui agli artt. 806 e ss Cpc.

Interpretazione integrativa del contratto

Nel caso in cui una delle precedenti disposizioni non sia divenuta parte del contratto o sia inefficace, le ulteriori disposizioni continuano ad essere valide.

Le Parti si impegnano, in questo caso, a sostituire la clausola con una disposizione il cui senso giuridico ed economico si avvicini il più possibile alla clausola che è venuta a mancare e che le Parti avrebbero stipulato se fossero stati a conoscenza dell'inefficacia della disposizione.